



Provincia *di* Biella

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL:

- ***CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)***
- ***CORRISPETTIVO PER L'INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI PUBBLICITARI***

(COMPENSIVO DI MODULISTICA)

I N D I C E

Note preliminari

PARTE I – PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONI/NULLA-OSTA

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Concessioni/autorizzazioni/nulla osta</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Istanza</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Termine per la definizione del procedimento amministrativo</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Istruttoria</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Conclusione del procedimento</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Rilascio della concessione/autorizzazione/nulla-osta</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Deposito cauzionale</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Contenuto del provvedimento</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Obblighi del concessionario</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Sospensione temporanea di occupazione</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Revoca e modifica del provvedimento</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Rinuncia al provvedimento</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Decadenza del provvedimento</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Rinnovo e proroga del provvedimento</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Estinzione del provvedimento</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Voltura</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Durata delle occupazioni</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Occupazioni d'urgenza</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Occupazioni abusive</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Ordinanza di limitazione del transito</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Convenzioni speciali</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni/nulla-osta</i>

PARTE II – NORME PER LA POSA DI CARTELLI, INSEGNE E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

<i>Art. 24</i>	<i>Definizione di mezzo pubblicitario</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Rilascio Autorizzazione o Nulla osta</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Rispetto delle distanze</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Distanze dagli accessi carrai</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Distanze dal limite della carreggiata</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Pubblicità a messaggio variabile</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Insegne d'esercizio</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Totem monoliti e pali per bandiere</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Circolazione di persone invalide</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Modifica, Rinuncia e Revoca</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Durata e termini</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Proroghe, Rinnovi e Volture</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Spese d'istruttoria dovute per il cambio di bozzetto</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Pubblicità temporanea</i>

- Art. 38 *Norme particolari per la determinazione del corrispettivo*
Art 39 *Registro di pubblicità*

PARTE III – NORME RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

- Art. 40 *Occupazione con cavi, condutture, antenne, tralicci realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi*
Art. 41 *Occupazione con passi carrabili: definizione, disciplina e canone*
Art. 42 *Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti e di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati*
Art. 43 *Occupazioni con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari*

PARTE IV - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE / NULLA-OSTA

- Art. 44 *Canone di occupazione del suolo, sottosuolo e soprassuolo in genere*
Art. 45 *Esenzioni*
Art. 46 *Soggetti tenuti al pagamento del canone*
Art. 47 *Suddivisione del territorio provinciale*
Art. 48 *Tariffe*
Art. 49 *Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi*
Art. 50 *Modalità e termini per il pagamento del canone*
Art. 51 *Accertamenti, rimborsi, contenzioso e riscossione coattiva del canone*
Art. 52 *Penalità / Indennità / Sanzioni*
Art. 53 *Funzionario responsabile*
Art. 54 *Normativa di riferimento*
Art. 55 *Entrata in vigore del presente regolamento*

ALLEGATI

- Allegato 1 *Spese istruttoria e sopralluogo*
Allegato 2 *Termine di procedimento*
Allegato 3 *Suddivisione rete stradale provinciale per categoria d'importanza delle strade*
Allegato 4 *Corrispettivo per pubblicità temporanea*
Allegato 5 *Coefficienti d'incremento per la determinazione del corrispettivo per le occupazioni realizzate con impianti pubblicitari (art. 38 del presente regolamento)*
Allegato 6 *Canone per occupazioni effettuate a mezzo di antenne e tralicci per la telefonia mobile, wi-fi e installazioni televisive*
Allegato 7 *Valore Economico dell'Area (VEA) commisurato alla categoria della strada sulla quale insiste l'occupazione*
Allegato 8 *Specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni (NA)*

- Allegato 9 Tabella per il calcolo del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche permanente e/o temporanea*
- Allegato 10 Norme tecniche*

MODELLI

- Modello 1 fac-simile istanza occupazione temporanea per strade provinciali*
- Modello 2 fac-simile istanza occupazione permanenti per strade provinciali*
- Modello 3 fac-simile istanza pubblicità permanente su strade provinciali*
- Modello 4 fac-simile istanza pubblicità temporanea su strade provinciali*
- Modello 5 fac-simile istanza gare motoristiche*

NOTE PRELIMINARI

Visti gli articoli del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 Codice Della Strada e del regolamento di applicazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

L'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 sancisce la potestà regolamentare generale delle province in materia di entrate, anche tributarie.

L'art. 63, comma 1, D. Lgs. 15 novembre 1997 n. 446 modificato dall'art. 31 comma 20 della L. 448 del 23 dicembre 1998 attribuisce la facoltà alle province di istituire dal 01.01.1999 un canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel rispetto dei criteri fissati dal comma 2.

Tenute presenti le modifiche al demanio provinciale determinatesi a seguito del D.Lgs. 112/98 di declassificazione di strade statali al demanio regionale e provinciale.

Richiamata la Deliberazione G.R. n. 9-5791 del 27 aprile 2007 di declassificazione delle Strade Regionali al demanio Provinciale;

PARTE I

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONI/NULLA-OSTA

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss. mm., di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (referendum abrogativo), stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a. **PARTE I:** il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo, revoca e subentro degli atti di concessione/autorizzazione/nulla-osta relativi a occupazioni del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico.
 - b. **PARTE II:** le norme per la posa di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari.
 - c. **PARTE III:** le norme relative alle occupazioni del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico.
 - d. **PARTE IV:** il canone di concessione, autorizzazione e nulla-osta in merito a quanto previsto all'art. 63 comma 2 D.Lgs. 446/97 ed in particolare:
 - classificazione in categoria d'importanza delle strade, dell'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico dell'area e delle specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità delle occupazioni;
 - criteri di determinazione del canone;
 - agevolazioni speciali;
 - modalità e termini per il pagamento del canone;
 - accertamenti, rimborsi, contenzioso e riscossione coattiva del canone;
 - penalità, indennità e sanzioni
3. Le occupazioni che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono soggette all'imposizione da parte della Provincia di Biella. Per l'individuazione del centro abitato si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Codice della Strada nonché delle interpretazioni delle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici.
4. Le Strade Provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti sono, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del Codice della Strada, classificate strade comunali.

5. Laddove non sussista una delimitazione del Centro Abitato, approvata ai sensi del C.d.S., per i tratti di traversa interna comunale, si applicano la disciplina, le procedure e le competenze previste per i tratti stradali extraurbani, secondo le interpretazioni delle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici
6. Qualora, per accordi e/o convenzioni tra gli enti locali, alcuni tratti mantengano la classificazione di Strada Provinciale i relativi canoni saranno corrisposti alla Provincia.
7. La superficie da assoggettare al canone si determina in metri quadrati o in metri lineari.

Art. 2

Concessioni/autorizzazioni/nulla osta

1. Le occupazioni, consentono una utilizzazione particolare dei beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
2. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di BIELLA, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a **concessione**.
3. Le opere da realizzarsi in fascia di rispetto alle Strade Provinciali sono soggette al rilascio di preventiva **autorizzazione**.
4. Sono soggette a **nulla-osta** tutte le opere elencate ai precedenti commi 2 e 3 se ricadenti all'interno della delimitazione del centro abitato con popolazione inferiore a diecimila abitanti, come deliberato dai Comuni ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92, a condizione che sia stato redatto il verbale di constatazione dei limiti di centro abitato tra la Provincia di Biella ed il Comune medesimo (Circolare Ministero LLPP 29 Dicembre 1997 n. 6709/97 – pubbl. sulla G.U. n. 38 del 16/02/1998). In assenza di tale verbale si applica la disciplina, le procedure e le competenze previste per i tratti esterni ai centri abitati.
5. Il nulla osta rilasciato dalla Provincia di Biella decade alla scadenza del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune e, comunque, la durata non può essere superiore a diciannove anni.
6. Il procedimento amministrativo, la cui istruttoria è espletata con lo strumento della conferenza dei servizi, necessita del parere rilasciato dai competenti settori di questa amministrazione. Qualora le opere in progetto interferiscano con il demanio stradale (suolo, sottosuolo e soprassuolo), il Settore Lavori Pubblici rilascerà il provvedimento amministrativo di autorizzazione previa presentazione della documentazione di progetto.

Art. 3

Istanza

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione/nulla osta ha luogo con la presentazione della relativa domanda presso l'Ufficio Tecnico del Comune territorialmente interessato.
2. Il rilascio di concessioni/autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla-osta della Provincia di Biella, per i tratti di Strade Provinciali correnti all'interno della delimitazione del centro abitato con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
3. L'istanza dovrà essere inoltrata al Comune di competenza, che provvederà a sua volta a trasmetterla alla Provincia di Biella, per i tratti esterni alla delimitazione del centro abitato.
4. L'istanza dovrà essere presentata presso l'Ufficio Concessioni della Provincia di Biella per gli interventi ricadenti in più comuni.
5. La domanda, redatta in carta legale, secondo la normativa vigente, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale (se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione);
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - d) la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
 - h) ricevuta di versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo, come definito nell'allegato 1.

6. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione, inclusi gli elaborati in quattro copie a firma di un tecnico abilitato nei casi previsti come da modelli predisposti per le istanze ed allegate alla presente.
7. In relazione alle categorie di interventi la modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto, l'importo dei versamenti a copertura delle spese di istruttoria e quanto altro necessario per la completezza dell'istruttoria.
8. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dalle leggi vigenti.
9. La domanda deve essere inoltrata anche se, a norma di legge o del presente Regolamento, l'occupazione è dichiarata esente dal canone.

Art. 4

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il procedimento deve concludersi dalla data di presentazione della domanda al Responsabile del Procedimento secondo i tempi specificati nell'allegato 2. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 5

Istruttoria

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 3, il Responsabile formula all'interessato, secondo i termini di cui all'allegato 2, le necessarie richieste integrative.
3. L'integrazione, di cui al comma 2, necessaria per la regolarizzazione della domanda deve essere presentata entro i tempi indicati nell'allegato 2; in caso di mancato rispetto di tali termini il procedimento amministrativo si concluderà con l'emissione di un atto di diniego.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il Responsabile del Procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

Art. 6

Conclusione del procedimento

1. Il Responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente del Settore Lavori Pubblici per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla-osta o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Copia degli atti di concessione/autorizzazione/nulla osta che prevedono il versamento di un canone e/o di un corrispettivo viene trasmessa al Settore Economico Finanziario, per i successivi adempimenti previsti dalla legge vigente e dal presente Regolamento.
3. Qualora l'istanza non potesse essere accolta, viene emesso atto formale di diniego contenente le motivazioni, nonché i termini e l'organo competente a cui inoltrare l'eventuale ricorso. Il rigetto dell'istanza dà diritto solo alla restituzione dei depositi cauzionali eventualmente versati.

Art. 7

Rilascio della concessione/autorizzazione/nulla-osta

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta è rilasciato dal Dirigente Settore Lavori Pubblici previo versamento del canone e dell'eventuale deposito cauzionale. La conclusione del procedimento amministrativo potrà avvenire solo ad avvenuto accertamento dei versamenti dovuti.

Art. 8

Deposito cauzionale

1. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.
2. Il valore del deposito cauzionale sarà calcolato in base all'eventuale costo che l'amministrazione potrebbe dover sostenere per il ripristino del demanio, secondo le voci del Prezziario Regionale Opere Pubbliche dell'anno in corso, integrato con la quota di copertura delle spese tecniche, Iva e oneri di legge.
3. La cauzione, costituita a norma di legge, non fruttifera di interessi, resta vincolata a garanzia del corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo e sarà svincolata, su richiesta

dell'interessato, previa verifica della regolare esecuzione dei lavori non prima di 365 giorni dall'ultimazione degli stessi.

4. Il deposito cauzionale potrà essere decurtato dell'eventuali spese che l'amministrazione debba sopportare per ripristinare il demanio stradale nelle primitive condizioni, qualora il titolare della concessione/autorizzazione/nulla osta non vi abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo imperfetto; tale clausola sarà inserita in una dichiarazione che dovrà essere accettata e sottoscritta dal titolare della concessione/autorizzazione/nulla-osta.

Art. 9

Contenuto del provvedimento

1. Nel provvedimento sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari ed il periodo di tempo accordato, per l'esecuzione delle opere previste.
2. La superficie di riferimento è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione, per le occupazioni temporanee con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia.
3. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. Il concessionario deve mantenere in perfetto stato di conservazione l'oggetto della concessione/autorizzazione/nulla-osta.
3. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta dei pubblici funzionari incaricati della sorveglianza e della tutela stradale. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
4. Il concessionario è obbligato a sollevare la Provincia di Biella da qualsiasi responsabilità civile o penale in dipendenza dei danni arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Al concessionario è fatto divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione.

6. Il concessionario è obbligato al versamento del canone alle scadenze previste.
7. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare entro 60 giorni a mezzo raccomandata A.R. le variazioni della propria residenza e domicilio.
8. La mancata o imperfetta manutenzione delle opere può comportare, la revoca della concessione o autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

Art. 11

Sospensione temporanea di occupazione

1. Il Settore Lavori Pubblici provvederà alla vigilanza e al controllo sulle strade provinciali sospendendo temporaneamente le concessioni/ autorizzazioni/nulla-osta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 12

Revoca e modifica del provvedimento

1. L'Amministrazione può revocare o modificare, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole. Se la revoca comporta pregiudizio in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
2. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
3. In tal caso il competente Ufficio Tecnico deve comunicare al Settore Economico Finanziario il giorno a decorrere dal quale il concessionario ha diritto alla restituzione della quota di canone corrispondente al periodo non fruito.
4. La revoca è disposta dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, con apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, trascorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
6. Il provvedimento di revoca è notificato anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Il provvedimento di revoca è insindacabile.

Art. 13

Rinuncia al provvedimento

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. Il rimborso del canone, eventualmente corrisposto in anticipo, è limitato al solo periodo di mancata occupazione e non dà luogo alla corresponsione di interessi se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia.
3. Restano ferme per la restituzione del deposito cauzionale le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8 comma 3.
4. La rinuncia non ha effetto se il concessionario non provvede al ripristino dello stato originale dei luoghi, previa autorizzazione qualora ciò comporti la necessità di opere sulla strada o sulle sue pertinenze.
5. Qualsiasi modifica a concessione/autorizzazione /nullaosta, sia in corso d'opere che successiva, deve essere atto di richiesta scritta e motivata, presentata secondo le modalità di cui all'art 3 del presente regolamento e dell'allegato 1, allegando il versamento per le spese d'istruttoria e gli elaborati tecnici necessari.

Art. 14

Decadenza del provvedimento

1. Qualora nel provvedimento finale siano previsti termini per l'inizio ed il completamento dei lavori, detti termini sono ritenuti essenziali. Il loro mancato rispetto comporta la decadenza della concessione/autorizzazione/nulla osta, salvo richiesta di proroga tempestivamente richiesta ed accordata secondo quando previsto dall'art. 15.
2. L'ufficio concessioni del Settore Lavori Pubblici provvederà a comunicare con un provvedimento la decadenza della concessione/autorizzazione/nulla-osta.

Art. 15

Rinnovo e proroga del provvedimento

1. Il titolare della concessione/autorizzazione/nulla osta che non ha ultimato in tempo utile i lavori può, con richiesta scritta e motivata prima della scadenza del termine previsto per l'esecuzione degli stessi, ottenerne proroga.

2. Il titolare può presentare istanza di rinnovo che potrà essere rilasciata previa verifica del rispetto della normativa al momento vigente se, scaduti i termini previsti, i lavori non sono stati iniziati
3. Le domande di rinnovo e proroga per le occupazioni permanenti devono essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza prevista nel provvedimento di autorizzazione/concessione/nulla-osta e nell'eventualità vi siano variazioni rispetto al primo atto di rilascio dovranno essere integrate con l'opportuna documentazione.
4. L'Amministrazione Provinciale si riserva di limitare, con specifiche prescrizioni, l'eventuale durata nonché la modalità dell'occupazione temporanea, in rapporto all'entità ed alla necessità dell'intervento in progetto, quando essa interferisce con la sicurezza e la transitabilità delle strade.

Art. 16 **Estinzione del provvedimento**

1. Sono causa di estinzione della concessione/autorizzazione/nulla osta:
 - a. la morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 17 **Voltura**

1. Nel caso di trasferimento ad altra persona fisica o giuridica o ente diverso delle opere o della proprietà inerenti il rilascio del provvedimento deve essere presentata apposita domanda di voltura all'Amministrazione Provinciale, entro e non oltre 60 giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 18 **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni permanenti hanno carattere stabile, e durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. La durata massima del provvedimento di concessione è di 19 anni.
3. Le occupazioni temporanee possono essere autorizzate per un periodo massimo di 4 mesi consecutivi e prorogate una sola volta.

Art. 19

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità l'occupazione del suolo pubblico o i lavori possono essere effettuati dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento, che verrà rilasciato in sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere il provvedimento formale, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Amministrazione che provvede ad accertare l'effettiva condizione d'urgenza.
3. In caso di mancata comunicazione o inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza o l'esecuzione delle opere, l'intervento è considerato abusivo a tutti gli effetti, anche sanzionatori, in ottemperanza a quanto prescritto dal codice della strada.
4. Coloro che effettuano lavori o occupazioni d'urgenza devono provvedere ad adottare tutte le misure previste dal Codice della Strada per i fini di sicurezza della circolazione e restano, comunque, responsabili, sotto il profilo civile e penale per tutti i danni che potrebbero essere arrecati a persone e cose in corrispondenza delle occupazioni anzidette.

Art. 20

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione/concessione/nulla osta ad eccezione di quanto previsto all'art. 19, o revocate, o venute a scadenza e non rinnovate, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone di occupazione.
2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale la Provincia di Biella provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti della Provincia di Biella e della collettività, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento del canone per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.
3. La Provincia di Biella ha inoltre facoltà a termini dell'art. 823 del Codice Civile, per la loro cessazione, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Art. 21
Ordinanza di limitazione del transito

1. Per l'esecuzione degli interventi lungo le strade provinciali, all'esterno dei centri abitati, che implicano limitazioni temporanee alla circolazione stradale dovrà essere inoltrata all'Amministrazione Provinciale apposita richiesta scritta, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori, per l'emissione della relativa ordinanza specificando la durata della limitazione ed adottando il piano della segnaletica secondo quanto previsto dal D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002.
2. Le richieste di Ordinanza di limitazione al transito riguardanti interventi da eseguirsi all'interno delle perimetrazioni dei centri abitati, dovranno essere inoltrate al Comune territorialmente competente.

Art. 22
Convenzioni speciali

1. Su richiesta degli interessati o su iniziativa dell'Amministrazione Provinciale potranno essere stipulate con enti, aziende e società convenzioni speciali in conformità con le norme contenute nel presente regolamento, disciplinanti i provvedimenti per la posa di tubazioni e impianti di qualsiasi genere sul demanio stradale, nonché le interferenze delle infrastrutture stradali con tali servizi.

Art. 23
Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni/nulla osta

1. Tutti i dati relativi alle concessioni/autorizzazioni/nulla osta rilasciati sulle strade di competenza devono, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, essere inseriti in una banca dati informatizzata.
2. Gli elenchi verranno mantenuti costantemente aggiornati al fine di permettere la gestione, la condivisione, l'analisi e l'elaborazione degli stessi nonché il recupero di dati storici relativi anche a provvedimenti non più attivi.
3. L'ufficio Tributi del Settore Economico Finanziario implementerà la banca dati di cui al comma 1 con i dati relativi ai versamenti per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 2.

PARTE II

NORME PER LA POSA DI CARTELLI, INSEGNE E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 24

Definizione di mezzo pubblicitario

1. Vengono definiti mezzi pubblicitari quelli contemplati dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92).
2. Vengono definiti con il termine "altri mezzi pubblicitari" quelli contemplati dall'art. 47 comma 9 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92).

Art. 25

Rilascio Autorizzazione o Nulla osta

1. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente alla Provincia di Biella, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultima.
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:
 - a. verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario e della sua struttura di sostegno;
 - b. effettuare tutti gli interventi necessari per la corretta manutenzione;
 - c. adempiere nei tempi richiesti alle prescrizioni impartite dalla Provincia di Biella per intervenute e motivate esigenze;
 - d. procedere, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, alla rimozione nel rispetto dei termini comunicati dalla Provincia di Biella;
 - e. fissare saldamente sul mezzo pubblicitario una targhetta metallica sulla quale saranno riportati tutti i dati identificativi dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 55 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

Art. 26
Rispetto delle distanze

1. L'autorizzazione per la posa di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, è rilasciata per quanto riguarda le distanze secondo le modalità previste ai sensi dell' art. 51, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, mentre il nulla osta è rilasciato secondo le modalità previste dal comma 4 dello stesso articolo.
2. È comunque vietato porre cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nei punti indicati dall'art. 51 comma 3 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S (art. 23 del C.d.S.).

L'Amministrazione Provinciale si riserva di valutare, nel rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti, l'eventuale estensione dei divieti suddetti con provvedimenti motivati.

Art. 27
Distanze dagli accessi carrai

1. Al fine di perseguire il principio della sicurezza stradale e della fluidità della circolazione, in corrispondenza degli accessi carrai i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere posati a distanza tale da garantire la visibilità ai veicoli impegnati nelle manovre di entrata e di uscita, come specificato nelle norme tecniche di progettazione delle strade.

Art. 28
Distanze dal limite della carreggiata

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere posizionati oltre i tre metri dalla carreggiata, misurata dal limite interno della striscia bianca fino alla proiezione del manufatto sul terreno, salvo i casi previsti all'articolo 51, 2° comma, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Art. 29
Pubblicità a messaggio variabile

1. È vietata, fuori dai centri abitati, la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale per senso di marcia dei veicoli (art. 51

comma 11 del DPR 495/92 Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Codice della Strada).

Art. 30

Insegne d'esercizio

1. E' autorizzata, per ogni attività, un'unica insegna di esercizio (scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi) installata nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie. La cartellonistica eccedente é considerata pubblicità a tutti gli effetti del presente regolamento.
2. L'insegna di esercizio posta parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati può raggiungere la superficie massima stabilita dall'art. 48 Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (C.d.S. art. 23)
3. L'Amministrazione Provinciale di Biella, in qualità di Ente proprietario, ai sensi dell'art 53 C.d.S., su richiesta delle Amministrazioni Comunali, può rilasciare un nulla-osta annuale contenente le prescrizioni generali per l'installazione delle insegne di esercizio all'interno dei centri abitati, delegando al Comune ogni successivo adempimento relativo al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 31

Totem monoliti e pali per bandiere

1. Le strutture pubblicitarie definite totem, monoliti, pali per bandiere devono essere installate ad una distanza dal confine stradale pari alla loro altezza ad eccezione di quelle installate a servizio dei distributori di carburante.

Art. 32

Circolazione di persone invalide

1. Qualora si rilevi che l'impianto di pubblicità regolarmente autorizzato sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, previa comunicazione di avvio del procedimento, si procederà alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 33

Modifica, Rinuncia e Revoca

1. In qualsiasi momento il titolare di autorizzazione per la posa di cartelli pubblicitari può comunicare alla Provincia di Biella la rinuncia al

provvedimento, senza diritto al rimborso del canone eventualmente versato. Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere inoltre alla rimozione dello stesso ed alla documentazione dell'avvenuto ripristino dello stato originale dei luoghi.

2. Qualora vengano meno le condizioni che abbiano consentito il presupposto per il rilascio del provvedimento di autorizzazione del cartello pubblicitario, tale provvedimento viene revocato.

Art. 34

Durata e termini

1. La durata massima delle autorizzazioni pubblicitarie rilasciate dalla Provincia di Biella è di anni tre.
2. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell'atto di autorizzazione/nulla-osta stesso.
3. Il nulla osta rilasciato dalla Provincia di Biella decade alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Comune e, comunque non può essere superiore a tre anni.
4. I provvedimenti autorizzativi possono essere in ogni caso revocati, fatto salvo quanto previsto nell'art. 33.

Art. 35

Proroghe, Rinnovi e Vulture

1. Ove nulla osti, è consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentare novanta giorni prima della data della scadenza originaria. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione/nulla osta. In assenza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
2. Nel caso di trasferimento a terzi, della proprietà dei manufatti oggetto dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda di voltura, alla Provincia di Biella, entro sessanta giorni dall'avvenuto trasferimento. La domanda deve, per ogni singolo impianto, essere presentata dagli eredi nel caso di successione o dal dante e dall'avente causa negli altri casi.
3. Entro tale termine dovranno essere altresì segnalati eventuali variazioni di residenza o di indirizzo.
4. Non sono ammesse richieste di proroghe o rinnovi per la collocazione di striscioni.

Art. 36
Spese d'istruttoria dovute per il cambio di bozzetto

1. Il titolare dell'autorizzazione qualora intenda variare il messaggio pubblicitario deve presentare la relativa domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La Provincia di Biella è tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende accordata.
2. L'importo delle spese d'istruttoria da versare è stabilito ai sensi dell'art. 6 del D.L. 55/83 convertito con modificazioni nella L. 131/83, con delibera di Giunta Provinciale adottata non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 37
Pubblicità temporanea

1. L'apposizione di striscioni, è vietata lungo le strade provinciali, all'esterno dei centri abitati, su proprietà demaniale e lungo recinzioni, palizzate e muri.
2. All'interno dei centri abitati l'apposizione di striscioni è ammessa ai sensi dell'art. 51 comma 10 del regolamento del C.d.S.
3. Fuori dai centri abitati è ammesso il posizionamento di paline pubblicitarie temporanee per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali; la loro esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, alla settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.
4. Le paline pubblicitarie devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore a 1,50 m dal limite del ciglio bitumato e poste ortogonalmente ad essa.
5. Devono essere installati gruppi di massimo di n° 10 impianti, con interasse non minore di m 10, e una pari distanza anche dalla cartellonistica pubblicitaria esistente.
6. Qualora le paline pubblicitarie vengano installate ad una distanza inferiore a m 3 dal limite della carreggiata, alla Ditta installatrice verrà addebitata la spesa di taglio erba del tratto occupato dalle stesse.
7. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le 24 ore successive al termine della manifestazione e/o propaganda pubblicitaria.
8. Le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data di esposizione.
9. L'autorizzazione all'installazione di paline pubblicitarie potrà avere una durata massima di 30 giorni; ogni gruppo di paline dovrà essere autorizzato con singolo provvedimento;

10. Ogni evento e/o manifestazione dovrà essere autorizzato con singolo provvedimento.
11. Le istanze per installazioni in tratti stradali extraurbani dovranno essere inoltrate direttamente presso l'Amministrazione Provinciale di Biella.
12. Al fine del rilascio dell'atto autorizzativo è previsto il versamento di un corrispettivo determinato con delibera di Giunta Provinciale nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione (allegato 4).

Art. 38

Norme particolari per la determinazione del corrispettivo

1. Per la determinazione del corrispettivo si deve fare riferimento alla superficie totale dei manufatti indipendentemente dalla superficie reale adibita a spazio pubblicitario.
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 7, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992 n. 495) il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale che deve essere predisposto e reso pubblico da parte della Provincia di Biella.
3. Per la determinazione dei corrispettivi di cui al precedente comma 2 si applicano le tariffe, pubblicate sulla G.U. nel mese di ottobre con provvedimento dell'Ente Nazionale per le Strade in riferimento a:
 - Canone base (Cv);
 - Quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali (Ms);
 - Maggiorazione per cartelli posizionati in aree distruzione carburanti (Mc);
 - Coefficiente di maggiorazione per illuminazione (kl);
 - Coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada di cui all'allegato 5 (Ki);
 - Coefficiente di rivalutazione monetaria annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente (Kr)

$$C = \{[(Cv + Ms + Mc) \times Kl] + (Cv \times Ki)\} \times Kr$$

Art. 39

Registro di pubblicità

1. L'Amministrazione Provinciale di Biella è tenuta a mantenere, presso l'ufficio concessioni, un registro delle autorizzazioni / nulla osta rilasciate che contenga in ordine cronologico:
 - a. l'indicazione della domanda;

- b. dati rilascio dell'autorizzazione / nulla – osta;
- c. una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato;
- d. le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari con precisa indicazione della chilometrica e del lato della strada.

PARTE III

NORME RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

Art. 40

Occupazione con cavi, condutture, antenne, tralicci realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Si fa riferimento, per il calcolo del canone relativo alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, a quanto previsto dall'art. 63 D.Lgs. 446/97 e successive modifiche.
2. E' consentito solo alle aziende erogatrici di pubblici servizi e ai Comuni, previo parere vincolante della Provincia di Biella, Ente proprietario della strada, realizzare percorrenze longitudinali della sede stradale e relative pertinenze con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto.
3. E' stabilito un canone, determinato con delibera della Giunta Provinciale nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione (allegato 6), per ogni gestore, per le occupazioni (comprendenti anche reliquati stradali e pertinenze) effettuate a mezzo di antenne e tralicci per la telefonia mobile, wi-fi, e installazioni televisive.

Art. 41

Occupazione con passi carrabili: definizioni, disciplina e canone

1. Il canone per concessioni stradali lungo le strade di proprietà della Provincia di Biella è disciplinato:
 - dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" (Art. 27, Commi 7 e 8);
 - dal presente Regolamento adottato a norma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97.
2. Sono considerati passi carrabili, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale, ponticelli, tubi o altra tipologia di manufatti o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale e delle relative pertinenze intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (ex Art. 44, Comma 4 del D.Lgs. 507/93).
3. Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando:
 - siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

4. Il canone di occupazione è determinato in base alla reale superficie occupata espressa in m²; ove non sussista occupazione l'accesso carraio sarà computato in base all'estensione espressa in metri lineari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 D.Lgs. 446/97 e ss.mm.
5. Il canone è determinato in base alla tariffa approvata dalla Provincia di Biella.
6. Ai fini del calcolo del canone gli accessi saranno distinti secondo le seguenti quattro categorie relative alle attività esercitate dai titolari delle concessioni (vedi allegato 8):
 - residenziali / case rurali;
 - attività artigianali commerciali ed industriali;
 - distributori di carburante ed autolavaggi;
 - grandi insediamenti commerciali ed industriali;
7. Ove il Concessionario non abbia più interesse ad utilizzare i passi carrabili, può ottenerne la revoca del provvedimento con apposita domanda alla Provincia di Biella. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a carico e spese del richiedente.

Art. 42

Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti e di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati

1. Il Canone per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione di suolo e sottosuolo provinciale nonché delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, viene calcolato come descritto nell'allegato 9.
2. La superficie di riferimento, per la determinazione del canone, è quella corrispondente all'area effettiva di occupazione sommata a quanto dovuto per gli accessi per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione dei carburanti e di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati.

Art. 43

Occupazioni con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari

1. La superficie di riferimento, per la determinazione del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione per le occupazioni del suolo e soprassuolo provinciale con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari.

PARTE IV

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE / NULLA- OSTA

Art. 44

Canone di occupazione del suolo, sottosuolo e soprassuolo in genere

1. Le occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati o da qualsiasi altro soggetto, ad esclusione delle aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 D.Lgs. 446/97 e ss.mm.
2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dalla Provincia di Biella.
3. E' dovuto, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una tantum per le spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese medesime qualora la Provincia di Biella provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti..
4. La Provincia di Biella ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
5. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.
6. I consorzi privati di acquedotti sono parificati ad aziende erogatrici di pubblico servizio con la corresponsione di un importo minimo, di cui all'art. 63, comma 2, lettera f, punto 3 del D.Lgs. 446/97, fissato in Euro 100,00.

Art. 45

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico:
 - a. le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, Comunità Montane, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c)

(rifer c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

- b. le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi della Provincia di Biella;
 - c. le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - d. le occupazioni effettuate con veicoli al di fuori della carreggiata e nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate;
 - e. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - f. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - g. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia di Biella al termine della concessione medesima;
 - h. insegna di esercizio;
 - i. le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni pubbliche, non aventi finalità di lucro, promosse, patrocinate o sostenute finanziariamente dalla Provincia di Biella;
 - j. le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, effettuati da privati cittadini e imprese;
 - k. le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi e le occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici/commerciali;
 - l. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap (ex D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507).
2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato, nella domanda di concessione od autorizzazione.

Art. 46
Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione/nulla-osta e, in mancanza di tale atto, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione/nulla-osta, spetta unicamente al soggetto a favore del quale si pone in essere materialmente l'occupazione.
3. Il canone non è dovuto per importi uguali o inferiori a Euro 10,00.
4. I rimborsi dovuti al concessionario non sono dovuti se inferiori a Euro 10,00.

Art. 47
Suddivisione del territorio provinciale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati.
2. A tal fine, il territorio provinciale è suddiviso in 4 categorie, secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche che si allega al presente regolamento. (allegato 3).

Art. 48
Tariffe

1. Le misure tariffarie annue per metro quadro o metro lineare per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo, sono deliberate dalla Giunta Provinciale nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. I criteri di determinazione delle tariffe, adottati in conformità ai principi generali indicati dall'art. 63 comma secondo del D.Lgs. 446/97 sono i seguenti:
 - a) Classificazione in categorie di importanza delle strade provinciali e annesse aree e spazi indicate nell'allegato 3 al presente regolamento;
 - b) Previsioni di coefficienti moltiplicatori in aumento o in diminuzione della tariffa base, che tengono conto dei seguenti elementi:
 - Valore economico dell'area commisurato alla categoria delle strade (allegato 7 al presente regolamento);
 - Specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni (allegato 8 al presente regolamento);

3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadri o in metri lineari ed è determinato nel seguente modo:
- a) Occupazioni permanenti:
 $\text{CANONE} = \text{tariffa base} \times \text{coefficiente valore economico dell'area} \times \text{coefficiente specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni} \times \text{metri quadri o metri lineari}$
 - b) Occupazioni temporanee:
 $\text{CANONE} = \text{tariffa base} \times \text{coefficiente valore economico dell'area} \times \text{coefficiente specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni} \times \text{metri quadri o metri lineari} \times \text{i giorni di occupazione previsti}$
4. Sono previste riduzioni tariffarie per le seguenti occupazioni:
- a) occupazioni permanenti riferite agli accessi residenziali / case rurali: abbattimento del 50% del canone risultante dal calcolo di cui al comma 3 del presente articolo;
 - b) il canone dovuto per le occupazioni temporanee superiori a 30 giorni è ridotto del 20% a partire dal 31° giorno e fino al 90°; per occupazioni superiori a 90 giorni il canone è ridotto del 70% a partire dal 91° giorno.

Art. 49

Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ss. mm., per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo Provinciale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., il canone annuo è determinato, nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di:
 - € 0,774685 per utenza nei comuni fino a 20.000 abitanti
 - € 0,645571 per utenza nei comuni con oltre 20.000 abitantiper il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia di Biella.
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31/12 dell'anno precedente.
2. L'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a € 516,46.
3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 50
Modalità e termini per il pagamento del canone

1. La prima annualità va corrisposta al momento del rilascio del provvedimento per le concessioni, autorizzazioni e nulla-osta soggette al pagamento del canone. Per i provvedimenti relativi a occupazioni di nuova realizzazione, autorizzate nel secondo semestre dell'anno il canone viene ridotto al 50 %.
2. Il canone per le occupazioni permanenti relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere versato ad anno solare, entro il mese di aprile di ciascun anno, ed è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente
3. Il versamento del canone, che deve essere corrisposto in unica soluzione, va effettuato sul conto corrente postale n. 13792130 o a mezzo di bonifico bancario (IBAN IT 45 L 06090 22311 000008000553 BIVERBANCA Direzione Generale di Biella Via Carso, 15/A 13900 Biella) intestato ad Amministrazione Provinciale di Biella - Servizio Tesoreria - via Quintino Sella 12 - Biella, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi per eccesso se superiore a detto importo.
4. Sul conto corrente dovrà essere indicata la seguente causale: VERSAMENTO COSAP AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D. Lgs. 446/1997.
5. Le variazioni in aumento nell'occupazione permanente in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Art. 51
Accertamenti, rimborsi, contenzioso e riscossione coattiva del canone

1. Il Dirigente del Settore Economico Finanziario, responsabile del procedimento di accertamento e riscossione del canone, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, e dall'atto di concessione, provvede all'accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché gli interessi e le sanzioni liquidate ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
2. Il pagamento della somma determinata dalla Provincia è effettuata dal concessionario mediante versamento con le modalità di cui all'art. 50 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso di accertamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sono notificati al concessionario, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di prescrizione decorrente dalla data in cui il pagamento del canone avrebbe dovuto

essere effettuato secondo i termini generali di prescrizione previsti dal Titolo V capo I sez. IV del Codice Civile.

4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti con indicazione separata della somma dovuta per ciascun anno.
5. Avverso gli atti di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dalla legge che vanno indicati nel medesimo atto di accertamento.
6. La riscossione coattiva del canone si effettua, in unica soluzione, secondo quanto disposto nel regolamento generale delle entrate approvato con DCP n. 64 del 29/09/2008.
7. I concessionari, ai sensi dell'art. 1 comma 164 della L. 27/12/2006 n. 296, possono richiedere, con apposita istanza diretta alla Provincia di Biella il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso, il responsabile del procedimento, visti, se necessari, gli esiti degli accertamenti tecnici e dei sopralluoghi degli Uffici Tecnici competenti, provvede entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Gli Uffici Tecnici provvedono agli incombeni richiesti dal Responsabile del Procedimento suddetto entro novanta giorni dalla richiesta. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di legali nella misura prevista dalla Legge dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 52

Penalità / Indennità / Sanzioni

1. Si applica per l'omesso versamento del canone una penalità pari al 100% del canone dovuto.
2. Si applica per il parziale versamento del canone dovuto una penalità pari al 50% del restante canone.
3. Si applica per il tardivo versamento una penalità pari al:
 - c) 10% del canone dovuto se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza
 - d) 20% del canone dovuto se il pagamento avviene oltre 30 giorni dalla scadenza
4. Le penalità di cui ai commi 1 e 2 vengono ridotte ad un quarto se il pagamento di quanto dovuto viene effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento da parte della Provincia.

5. Si applica per le occupazioni abusive un'indennità pari al canone maggiorato del 50% come previsto dalle lettere g e g bis) dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97.
6. Si applicano inoltre le seguenti sanzioni amministrative stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs 285/92:
 - e) chiunque occupa abusivamente il suolo stradale provinciale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 155,00 a Euro 624,00, che verrà graduata dal responsabile dell'entrata;
 - f) La violazione di cui al punto precedente importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del citato D.Lgs. n. 285/92.
7. Sulle somme dovute a titolo di canone in caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applicano gli interessi moratori nella misura di legge.
8. Salvo diversa disposizione di legge per le violazioni delle norme del presente regolamento si applica, in forza dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 che verrà graduata dal responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 53

Funzionario responsabile

1. Il rilascio delle autorizzazioni/concessioni/nulla-osta , secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, è affidato al dirigente del Settore Lavori Pubblici – Ufficio concessioni al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia nonché ogni accertamento o atto di controllo necessario.
2. Il dirigente preposto al Settore Economico Finanziario sottoscrive ogni atto che autorizza rimborsi, irroga le sanzioni amministrative e ne dispone la notifica.
3. E' in facoltà dei suddetti dirigenti, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 54

Normativa di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, e del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 55

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento costituito di 55 articoli entra in vigore il 1° gennaio 2010 e sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria.

Allegato 1

Spese istruttoria e sopralluogo

Vengono determinate con delibera di Giunta Provinciale nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione

Importo versamento	Tipologia pratiche
€	Interventi edili e occupazioni temporanee privati
€	Enti erogatori di pubblici servizi
€	Varianti, volture e varie
€	Pubblicità permanenti, insegne di esercizio, frecce, ecc.
€	Rinnovi pubblicitari, insegne di esercizio, frecce, ecc.
€	Pubblicità temporanee
€	Cambio bozzetto
€	Gare motoristiche
€	Trasporti eccezionali
€	Mezzi d'opera, macchine operatrici, mezzi agricoli, carrelli elevatori.

Modalità di versamento	
Conto corrente postale	c/c 13792130 intestato ad Amministrazione Provinciale di Biella - Servizio Tesoreria - via Quintino Sella 12 - Biella IBAN IT 62 S 07601 10000 000013792130
Conto corrente bancario	IBAN IT 45 L 06090 22311 000008000553 BIVERBANCA Direzione Generale di Biella Via Carso, 15/A-13900 Biella, intestato ad Amministrazione Provinciale di Biella - Servizio Tesoreria - via Quintino Sella 12 - Biella

Allegato 2

Termine di procedimento

I termini di seguito indicati, per la conclusione del procedimento, decorrono dalla presentazione dell'istanza presso l'Amministrazione Provinciale di Biella.

Termine procedimento	Tipo intervento
90 gg	Occupazioni permanenti
30 gg	Occupazione temporanea
40 gg	Richieste integrazioni
40 gg.	Consegna integrazioni, pena atto di diniego
60 gg	Pubblicità permanente (art. 53 comma 5 Regolamento C.d.S.)
15 gg	Cambio bozzetto pubblicità.
30 gg	Pubblicità temporanee
15 gg	Richieste di ordinanze (art. 20 Regolamento C.O.S.A.P.)

Allegato 3

Suddivisione rete stradale provinciale per categoria d'importanza delle strade

Categorie	Elenco strade
Strade di 1 ^a categoria	142 Biellese e Variante – 338 Variante – 400/A – 143
Strade di 2 ^a categoria	100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 144 – 228 – 338 – 419 – 593 – 230 – 232
Strade di 3 ^a categoria	Tutte le altre provinciali con piano viabile bitumato
Strade di 4 ^a categoria	Strade con piano viabile in macadam

Allegato 4

Corrispettivo per pubblicità temporanea

Viene determinato con delibera di Giunta Provinciale nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione

Importo versamento	Tipologia pratiche
€	Al fine del rilascio dell'atto autorizzativo per l'installazione di impianti pubblicitari temporanei

Allegato 5

Coefficienti d'incremento per la determinazione del corrispettivo per le occupazioni realizzate con impianti pubblicitari (art. 38 del presente regolamento)

Strade Provinciali	coefficiente di incremento
142 Biellese e Variante – 143 – 232 I tronco – 400/A – 338 Variante – 230 – 228	3,50
232 II e III tronco – 100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 144 – 228 – 338 – 419 – 593	2,50
Tutte le altre provinciali con piano viabile bitumato	1,80
Strade con piano viabile in macadam	1,80

Si applicano le tariffe, pubblicate sulla G.U. nel mese di ottobre con provvedimento dell'Ente Nazionale per le Strade in riferimento a:

- *Canone base;*
- *Quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali;*
- *Maggiorazione per cartelli posizionati in aree distribuzione carburanti;*
- *Coefficiente di maggiorazione per illuminazione;*
- *Coefficiente di incremento come sopra riportato;*
- *Coefficiente di rivalutazione monetaria annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente;*

Allegato 6

**Canone per occupazioni effettuate a mezzo di antenne
e tralicci per la telefonia mobile, wi-fi e installazioni televisive.**

**Viene determinato con delibera di Giunta Provinciale nei termini previsti per
l'approvazione del bilancio di previsione**

Importo versamento	Tipologia pratiche
€	canone per ogni gestore relativo alle occupazioni (comprendenti anche reliquati stradali e pertinenze) effettuate a mezzo di antenne e tralicci per la telefonia mobile, wi-fi e installazioni televisive

Allegato 7

**Valore Economico dell'Area (VEA) commisurato alla categoria
della strada sulla quale insiste l'occupazione**

Coefficienti d'incremento per occupazioni permanenti e/o temporanee

Strade Provinciali	Coefficiente VEA
142 Biellese e Variante – 338 Variante – 400/A – 143	3,50
100 – 200 – 300 – 400 – 500 – 144 – 228 – 338 – 419 – 593 – 230	3,00
232 e tutte le S.P. con piano viabile bitumato	2,50
S.P. con piano viabile in macadam	1,00

Allegato 8

Specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni (NA)

Coefficienti d'incremento per occupazioni permanenti e/o temporanee

Specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni	Coefficiente NA
Commerciali/industriali/artigianali	1
Distributori di carburanti /autolavaggi	1,2
Grandi insediamenti commerciali/industriali	1,2
Residenziali/case rurali	0,9

Allegato 9

Tabella per il calcolo del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche permanente e/o temporanea

Vengono determinate con delibera di Giunta Provinciale nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione

<u>1</u>	Occupazioni permanenti con opere fisse come ponticelli su fossi, riempimenti e trasformazione banchine o scarpate, attraversamenti/ percorrenze sotterranee per sottoservizi ed attraversamenti aerei
-----------------	--

	tariffa base	VEA	NA	Importo a ml/mq da moltiplicare alla superficie occupata
strade di prima categoria				
residenziali / case rurali	€	3,50	0,9	€
commerciali/industriali/artigianali	€	3,50	1	€
distributori di carburanti / autolavaggi	€	3,50	1,2	€
grandi insediamenti commerciali/industriali	€	3,50	1,2	€
strade di seconda categoria				
residenziali / case rurali	€	3,00	0,9	€
commerciali/industriali/artigianali	€	3,00	1	€
distributori di carburanti / autolavaggi	€	3,00	1,2	€
grandi insediamenti commerciali/industriali	€	3,00	1,2	€
strade di terza categoria				
residenziali / case rurali	€	2,50	0,9	€
commerciali/industriali/artigianali	€	2,50	1	€
distributori di carburanti / autolavaggi	€	2,50	1,2	€
grandi insediamenti commerciali/industriali	€	2,50	1,2	€
strade di quarta categoria				
residenziali / case rurali	€	1,00	0,9	€
commerciali/industriali/artigianali	€	1,00	1	€
distributori di carburanti / autolavaggi	€	1,00	1,2	€
grandi insediamenti commerciali/industriali	€	1,00	1,2	€

	tariffa base	VEA	NA	Importo a ml/mq da moltiplicare alla superficie occupata
strade di prima categoria				
residenziali / case rurali	€	3,50	0,9	€
commerciali/industriali/artigianali	€	3,50	1	€
distributori di carburanti / autolavaggi	€	3,50	1,2	€
grandi insediamenti commerciali/industriali	€	3,50	1,2	€
strade di seconda categoria				
residenziali / case rurali	€	3,00	0,9	€
commerciali/industriali/artigianali	€	3,00	1	€
distributori di carburanti / autolavaggi	€	3,00	1,2	€
grandi insediamenti commerciali/industriali	€	3,00	1,2	€
strade di terza categoria				
residenziali / case rurali	€	2,50	0,9	€
commerciali/industriali/artigianali	€	2,50	1	€
distributori di carburanti / autolavaggi	€	2,50	1,2	€
grandi insediamenti commerciali/industriali	€	2,50	1,2	€
strade di quarta categoria				
residenziali / case rurali	€	1,00	0,9	€
commerciali/industriali/artigianali	€	1,00	1	€
distributori di carburanti / autolavaggi	€	1,00	1,2	€
grandi insediamenti commerciali/industriali	€	1,00	1,2	€

	tariffa base	VEA	NA	Importo a ml/mq da moltiplicare alla superficie occupata
strade di prima categoria				
residenziali / case rurali	€	3,50	0,9	€
commerciali/industriali/artigianali	€	3,50	1	€
distributori di carburanti / autolavaggi	€	3,50	1,2	€
grandi insediamenti commerciali/industriali	€	3,50	1,2	€
strade di seconda categoria				
residenziali / case rurali	€	3,00	0,9	€
commerciali/industriali/artigianali	€	3,00	1	€
distributori di carburanti / autolavaggi	€	3,00	1,2	€
grandi insediamenti commerciali/industriali	€	3,00	1,2	€
strade di terza categoria				
residenziali / case rurali	€	2,50	0,9	€
commerciali/industriali/artigianali	€	2,50	1	€
distributori di carburanti / autolavaggi	€	2,50	1,2	€
grandi insediamenti commerciali/industriali	€	2,50	1,2	€
strade di quarta categoria				
residenziali / case rurali	€	1,00	0,9	€
commerciali/industriali/artigianali	€	1,00	1	€
distributori di carburanti / autolavaggi	€	1,00	1,2	€
grandi insediamenti commerciali/industriali	€	1,00	1,2	€

Allegato 10

Norme tecniche

ACCESSI CARRAI E PEDONALI

1. Prescrizioni generali

- Verrà autorizzato un accesso carraio e un accesso pedonale per ogni fondo, fatta eccezione per quelle attività edilizie per le quali gli standard urbanistici progettuali prevedono la realizzazione di più accessi.
- Eventuale cancello di accesso dovrà essere arretrato, rispetto al ciglio esterno stradale di una distanza tale da consentire la sosta di un veicolo in entrata e in uscita e sarà apribile esclusivamente verso la proprietà privata.
- Le acque superficiali dell'accesso e di tutta la proprietà privata dovranno essere raccolte e smaltite per mezzo di idonee opere (canalette o pozzetti grigliati collegati a scarichi privati) senza riversarle sulla Strada Provinciale.
- Il richiedente dovrà mantenere in buone condizioni di manutenzione l'accesso e dovrà comunque garantire il deflusso delle acque stradali nel tratto prospiciente l'accesso sistemando.
- Sono a carico del concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria per la pulizia del margine stradale confinante con l'accesso, compresa la rimozione della neve che eventualmente venga depositata per effetto del servizio di sgombero neve lungo la carreggiata stradale.
- Gli accessi potranno essere negati qualora siano ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza stradale.
- All'esterno della delimitazione del centro abitato, ai due lati degli accessi carrai dovranno essere posti i delineatori speciali di accesso (fig II 469) così come descritti nell'Art. 174, Comma 3, Lettera f) del Regolamento di esecuzione ed applicazione del Nuovo Codice della Strada.

2. Caratteristiche geometriche

- La larghezza degli accessi carrai singoli non dovrà superare ml. 10.00.
- Nel caso di interventi edilizi in cui siano previsti accessi per attività edilizie i cui standard urbanistici prevedono un elevato numero di mezzi oppure una elevata dimensione di sagoma dei veicoli, gli accessi dovranno essere progettati nel rispetto delle norme tecniche previste dal Ministero delle Infrastrutture riguardanti la progettazione degli svincoli stradali (D.M. 19 aprile 2006).
- Il piano dell'accesso carraio dovrà essere tenuto orizzontale per un tratto non inferiore a ml. 5.00, dopodiché potrà avere inizio un tratto in pendenza verso la proprietà privata.

ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE STRADALI SOTTERRANEI ED AEREI.

1. Prescrizioni generali

- L'attraversamento della strada provinciale per posa della tubazione dovrà essere effettuato in direzione normale all'asse stradale e sarà interrato alla profondità non minore di ml. 1,00 dal piano viabile bitumato.
- Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere allontanato per fare posto alla fornitura, stesa e rullatura dei materiali indicati come di seguito riportato.
- Non è ammesso il riutilizzo, anche se temporaneo, dei materiali provenienti dagli scavi.

2. Modo di esecuzione dei lavori e caratteristiche tecniche:

Piani stradali in conglomerato bituminoso

Gli **scavi** interessanti il piano viabile bitumato dovranno essere realizzati con rispetto delle seguenti condizioni:

1. scavo a cielo aperto di profondità non inferiore a ml. 1,00 misurati dalla superficie superiore esterna del tubo o servizio al piano viabile bitumato
2. scavo a cielo aperto di profondità non inferiore a ml. 1,50 dalla superficie superiore esterna del tubo per le tubazioni posate in banchina;
3. dovranno essere preceduti da intervento di taglio con mezzo meccanico (taglio separatore totale, escluso il demolitore con paletta) dell'intero spessore del manto bitumato in modo da rendere la striscia oggetto dei lavori autorizzando indipendente per quanto riguarda la parte superficiale del restante corpo stradale.
4. In corrispondenza di eventuali ponti, i cavi dovranno essere opportunamente ancorati ai muri di spalla con staffe in ferro.
5. In corrispondenza di eventuali servizi preesistenti l'impianto in progetto dovrà essere posato ad una profondità inferiore del servizio esistente.
6. percorrenze e attraversamenti dovranno essere segnalati con la posa di idoneo nastro segnalatore plastificato e colorato alla profondità di ml. 0,30 dal piano viabile bitumato.
7. Gli scavi non dovranno essere mantenuti a cielo aperto nelle ore notturne.
8. Prima del ripristino definitivo del piano viabile sopra prescritto, il richiedente dovrà richiedere sopralluogo a verifica dell'intervento, all'Ufficio Tecnico Provinciale.

Il **riempimento** dello scavo sarà completamente in tout-venant steso e costipato con idonei compattatori a strato di spessore non superiore a cm. 30, completando superiormente la pavimentazione con i seguenti materiali:

1. cm. 30 di massiciata in misto cementato opportunamente rullata,
2. cm. 10 di conglomerato bituminoso in mista di sabbia e ghiaia,
3. cm. 4 di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto,
4. tappeto dello spessore non inferiore a cm. 3 steso, previa fresatura, lungo l'intero intervento per una larghezza pari a metà carreggiata per quanto riguarda le

percorrenze e ml. 2,50 per quanto riguarda gli attraversamenti o eventualmente nel rispetto di particolari prescrizioni specifiche.

La **ricostruzione della pavimentazione** bitumata provvisoria dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

1. la pavimentazione, dello spessore di cm. 10, di conglomerato bituminoso, sarà ricostruita a cura e spese del richiedente a conclusione dei lavori di scavo e rinterro prima della rimozione del cantiere e della riapertura al transito veicolare.
2. i successivi strati di pavimentazione, saranno ricostruiti a cura e spese del richiedente entro i successivi 30 giorni.

La pavimentazione bitumata sarà ricostruita a cura e spese del richiedente entro 15 giorni dall'apertura degli scavi.

Nel caso si verificano cedimenti tra il ripristino provvisorio e definitivo, si dovranno effettuare continue ricariche con binder previa fresatura.

Qualora il ripristino della striscia bitumata non fosse a regola d'arte, l'Amministrazione provinciale si riserva di prescrivere, a carico del richiedente, intervento di fresatura e successiva stesa di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto, spessore cm. 4, su tutta la superficie stradale interessata dall'intervento.

Per quanto riguarda la qualità e la provenienza dei materiali da impiegare, necessari per le lavorazioni di cui sopra, dovranno essere conformi a quelle previste nei capitolati speciali d'appalto di manutenzione straordinaria dei piani viabili progettati dall'Amministrazione Provinciale.

Piani stradali in cubetti

Gli **scavi** interessanti il piano viabile dovranno essere realizzati con rispetto delle seguenti condizioni:

1. scavo a cielo aperto di profondità non inferiore a ml. 1,00 misurati dalla superficie superiore esterna del tubo o servizio al piano viabile.
2. in corrispondenza di eventuali servizi preesistenti l'impianto in progetto dovrà essere posato ad una profondità inferiore del servizio esistente.
3. percorrenze e attraversamenti dovranno essere segnalati con la posa di idoneo nastro segnalatore plastificato e colorato alla profondità di ml. 0,30 dal piano viabile bitumato.
4. gli scavi non dovranno essere mantenuti a cielo aperto nelle ore notturne.
5. prima del ripristino definitivo del piano viabile sopra prescritto, il richiedente dovrà richiedere sopralluogo a verifica dell'intervento, all'Ufficio Tecnico Provinciale.

La **ricostruzione della pavimentazione** dovrà avvenire secondo le seguenti specifiche:

1. strato di massicciata di cm 30 in misto "cementato" dosato da almeno 50 Kg di cemento per ogni mc di inerte
2. soprastante letto di sabbia, per la posa dei cubetti, dello spessore medio di cm 10.
3. la ricostruzione della pavimentazione in blocchetti di sienite dovrà avvenire su una superficie sufficiente a ricreare un idoneo incastro con la pavimentazione esistente.

Qualora la rimessa in pristino della striscia cubettata non fosse a regola d'arte, questo settore si riserva di prescrivere a carico del richiedente, intervento di rifacimento della pavimentazione in cubetti su tutta la superficie stradale interessata dall'intervento.

Nel caso in cui sia necessario consentire il transito con urgenza, può essere autorizzata la formazione di piano viabile provvisori in conglomerato bituminoso con le caratteristiche di cui al precedente punto, detto ripristino provvisorio potrà essere mantenuto per un periodo non superiore a 30 giorni.

Caratteristiche tecniche attraversamenti e percorrenze aerei

Gli attraversamenti aerei con conduttori, del piano stradale dovranno essere realizzati secondo quanto di seguito specificato:

1. l'altezza minima dei conduttori sul piano viabile non dovrà essere inferiore a mt. 6,00.
2. i conduttori saranno sostenuti ai lati da sostegni a tralicci infissi nel terreno mediante blocchi di fondazione in calcestruzzo e posti ad una distanza dal confine di proprietà stradale non inferiore ai 2/5 dell'altezza fuori terra del sostegno stesso.
3. dovranno essere rispettate le norme stabilite dal D.M. 21/03/1988 n° 449 e successive modifiche apportate con Decreto del Consiglio dei Ministri in data 23/04/1992.

Le occupazioni longitudinali aeree sono, di norma, da realizzare nelle fasce di pertinenza stradale con la collocazione dei sostegni al di fuori della carreggiata nel rispetto delle norme vigenti e dei franchi di sicurezza, ove possibile.

L'autorizzazione alla posa dei pali è rilasciata a titolo assolutamente precario.

TOMBINATURE FOSSI STRADALI

1 Prescrizioni generali

Le opere sui fossi stradali possono essere realizzate senza alterazione dei medesimi e delle caratteristiche plano-altimetriche della strada secondo quanto di seguito specificato:

1. il ponticello di accesso alla Strada Provinciale dovrà avere piano superiore orizzontale e a livello della banchina stradale;
2. il piano viabile dell'accesso dovrà essere tenuto in buone condizioni convenientemente pavimentato e privo di polvere o fango;
3. il diametro delle tubazioni posate dovrà essere calcolato con portata coerente a quella del fosso esistente; in ogni caso non dovrà essere inferiore a cm. 50 se in cemento o cm. 40 se in materiale plastico opportunamente calottato in calcestruzzo;
4. la manutenzione ordinaria nel tratto di fosso stradale intubato spetta al concessionario che dovrà tenere pulito e consentire il deflusso delle acque.

2 Modo di esecuzione dei lavori e caratteristiche tecniche

1. Il ponticello di accesso sarà costruito con tubi di cemento aventi testate terminali di contenimento in calcestruzzo di cemento.
2. I tubi posati verranno opportunamente sigillati con malta cementizia e posati su idonea platea in calcestruzzo rinfianciati e rivestiti con conglomerato cementizio.
3. I tubi posati saranno collocati sul fondo del fosso in modo da non cagionare rigurgiti o ristagni nel fosso stesso.

PRESCRIZIONI VARIE

1. Siepi e piantagioni in fascia di rispetto.

Prescrizioni generali

- Le recinzioni a lato della strada saranno autorizzate nel rispetto delle norme urbanistiche previste dal P.R.G. del comune interessato e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle norme del Codice della Strada.
- Le piantagioni insistenti all'interno di recinzioni dovranno essere regolarmente mantenute in modo tale che le fronde non invadano il filo esterno della recinzione, tale da pregiudicare le visuali libere della strada.

2. Bonifiche agrarie, sbancamenti e muri di sostegno.

Prescrizioni generali

- Gli interventi di bonifica agraria, di sbancamento e movimento di materiali in fascia di rispetto stradale non dovranno pregiudicare la stabilità dei pendii esistenti o modificare lo scolo naturale delle acque in modo tale da cagionare danni al corpo stradale.
- La realizzazione di muri di sostegno posti in fascia di rispetto provinciale, previsti per il sostegno di terrazzamenti privati o per modifiche progettuali delle proprietà laterali alle strade, dovranno comunque mantenere garantita la stabilità del corpo stradale e le relative pertinenze.
- Le opere dovranno essere progettate e valutate da tecnico abilitato nel rispetto delle normative vigenti.

3. Occupazioni ponti aerei

Prescrizioni generali

- L'occupazione permanente di soprassuolo, mediante la costruzione di ponti aerei, dovrà essere posta ad un' altezza minima dal piano viabile di ml. 6.00 e dovrà essere verificata e calcolata da tecnico abilitato.

4. Occupazioni temporanee (ponteggi e automezzi, fiere e mercati)

Prescrizioni generali

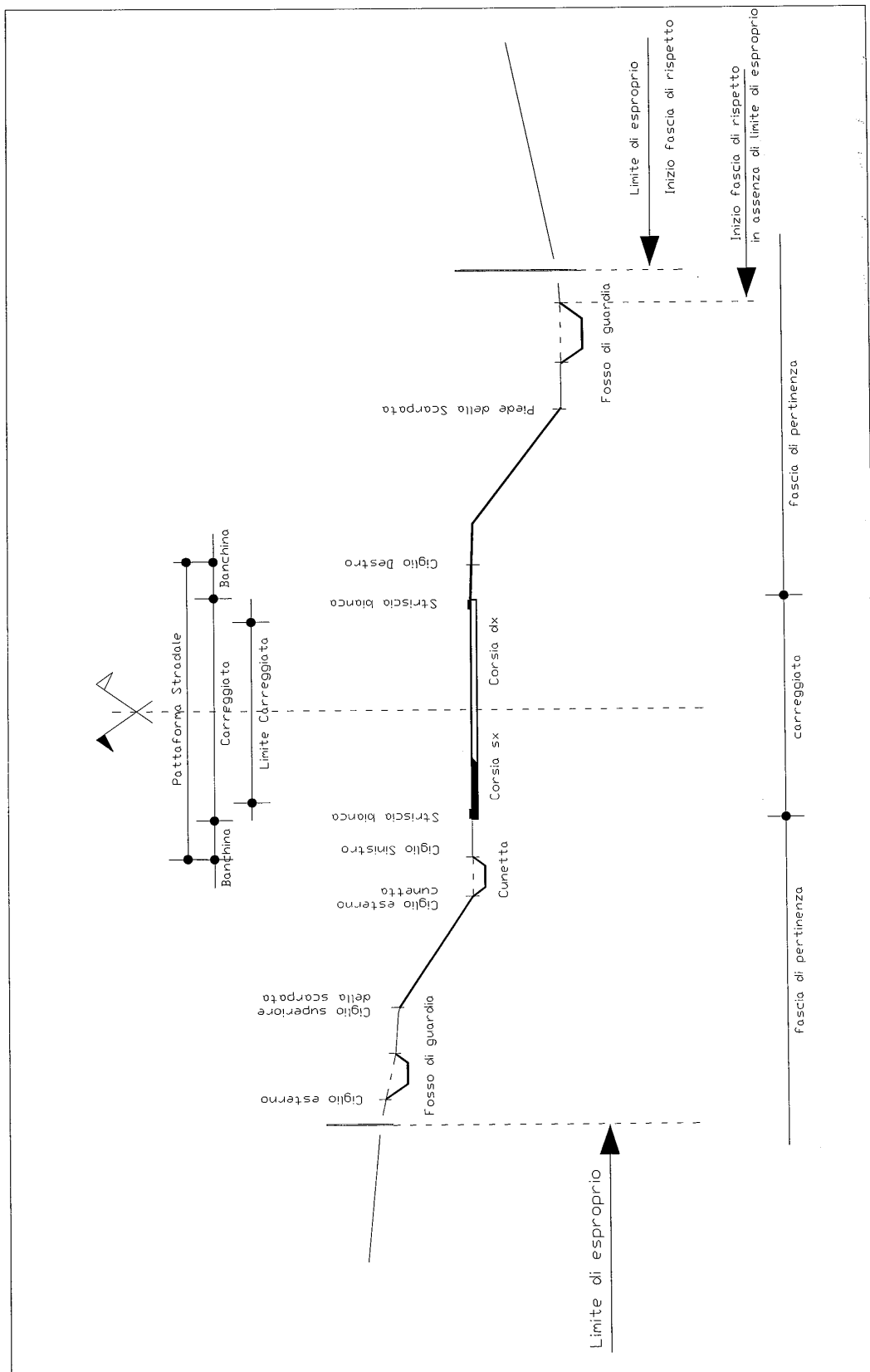
- L'occupazione temporanea per aree di cantiere, potrà essere concessa solo nelle situazioni di effettiva necessità garantendo, in ogni caso, la regolare transitabilità delle strade.
- I ponteggi e le occupazioni temporanee effettuate con macchine e mezzi operativi dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza ed in particolare dovrà essere installata la prevista segnaletica di pericolo e preavviso ed adeguata illuminazione.

- L'occupazione di ampie aree stradali per lo svolgimento di fiere o manifestazioni per le quali si renda necessario limitare il transito comportano la preventiva individuazione di idoneo percorso alternativo. Dette occupazioni saranno autorizzate, prevalentemente, all'interno della delimitazione dei centri abitati.

5. Cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari

Prescrizioni generali

- Le autorizzazioni relative alla posa di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari devono rispettare quanto previsto dal Codice della strada e quanto previsto nel suo Regolamento di attuazione.
- Il presente regolamento detta gli indirizzi della Provincia di Biella mirati alla tutela del demanio stradale (salvaguardia del copro stradale esistente) ed alla facilitazione negli interventi di manutenzione ordinaria.



MODELLI

1. fac-simile istanza occupazione temporanea per strade provinciali
2. fac-simile istanza occupazione permanenti per strade provinciali
3. fac-simile istanza pubblicità permanente su strade provinciali
4. fac-simile istanza pubblicità temporanea su strade provinciali
5. fac-simile istanza gare motoristiche

ISTANZA OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Al Signor Sindaco del Comune
di.....

Il sottoscritto ⁽¹⁾.....
nato a il
residenza e/o recapito
via..... n°
codice fiscale o partita IVA..... telefono.....
nella qualità di ⁽²⁾.....
della Ditta.....con sede a
CHIEDE l'autorizzazione di poter realizzare occupazione temporanea.....
.....
.....

lungo la strada provinciale n°.....
al Km....., nel comune di.....
in via/piazza.....

La realizzazione delle opere di cui sopra necessita l'eventuale occupazione di:

☐ suolo pubblico m² :.....

L'occupazione è richiesta per n. di giorni

Alla presente domanda si allega la documentazione, costituita da ⁽³⁾:

- ☐ n° 1 copia documentazione fotografica del sito di intervento **(per ponteggi e cantieri)**;
- ☐ n° 4 copie estratto della mappa catastale con evidenziata l'ubicazione dell'occupazione;
- ☐ n° 4 copie **(a firma di un Tecnico abilitato)** di planimetria e sezioni trasversali **quotate** della strada provinciale e relative pertinenze con l'indicazione dell'ingombro dell'occupazione (art. 3 comma 21 del D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 e ss.mm.) **(per ponteggi e cantieri)**;
- ☐ ricevuta versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo (vedere allegato 1).

Con la presentazione della presente domanda, il richiedente s'impegna a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento, nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

Con la sottoscrizione della presente acconsento inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi dell L. 31/12/96 n. 675 e ss.mm.

Data..... Firma.....

⁽¹⁾ nome e cognome

⁽²⁾ proprietario, legale rappresentante, altro titolo

⁽³⁾ barrare la casella interessata

ISTANZA OCCUPAZIONI PERMANENTI

Al Signor Sindaco del Comune
di.....

Il sottoscritto ⁽¹⁾.....
nato ail.....
residenza e/o recapito
via.....
codice fiscale o partita IVA.....telefono.....
nella qualità di ⁽²⁾.....
della Ditta.....con sede a

CHIEDE l'autorizzazione di poter realizzare le opere:.....
.....
.....

Tali opere sono previste lungo la strada provinciale n°.....
al Km....., nel comune di.....
in via/piazza.....

La realizzazione delle opere di cui sopra necessita dell'occupazione di ⁽³⁾:
☐ suolo pubblico (soprasuolo e sottosuolo) indicare Mq/ml. _____ ☐ nessuna occupazione
L'occupazione richiesta è ☐ permanente.
La destinazione delle opere è ad uso ⁽³⁾:
☐ agricolo ☐ civile ☐ industriale ☐ artigianale ☐ commerciale ☐ altro _____

Alla presente domanda si allega la documentazione, firmata da un Tecnico abilitato, costituita da ⁽³⁾:

- ☐ n° 1 fotocopia di un documento d'identità;
- ☐ n° 4 copie documentazione fotografica del sito di intervento;
- ☐ n° 4 copie estratto della mappa catastale, dalla quale evincere l'ubicazione delle opere;
- ☐ n° 4 copie di planimetria e sezioni trasversali quotate della strada provinciale e relative pertinenze (art. 3 comma 21 del D.LGS 30 APRILE 1992, N. 285 e ss.mm.) con rappresentazione delle opere richieste integrato con schema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali, per gli accessi;
- ☐ n° 1 copia relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato, per muri di sostegno e controripa;
- ☐ n° 1 copia relazione illustrativa (eventuale);
- ☐ (eventuale) dichiarazione di possesso dei requisiti di esenzione di cui all'art. 43 del Regolamento Provinciale.
- ☐ ricevuta versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo (vedere allegato 1).

Con la presentazione della presente domanda, il richiedente s'impegna a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento, nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

Con la sottoscrizione della presente acconsento inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi dell' L. 31/12/96 n. 675 e ss.mm.

Data _____ Firma _____

⁽¹⁾ nome e cognome

⁽²⁾ proprietario, legale rappresentante, altro titolo

⁽³⁾ barrare la casella interessata

ISTANZA PUBBLICITA' PERMANENTE

Al Signor Sindaco del Comune
di.....

Il sottoscritto ⁽¹⁾.....
nato a il
residenza e/o recapito
via.....
codice fiscale o partita IVA.....telefono.....
nella qualità di ⁽²⁾.....
della Ditta.....con sede a

CHIEDE l'autorizzazione di poter installare:.....
.....
.....

Tali installazioni sono previste lungo la strada provinciale n°.....
al Km....., nel comune di.....
in via/piazza.....

La realizzazione delle opere di cui sopra necessita dell'occupazione di ⁽³⁾:

☐ suolo pubblico (demanio stradale) ☐ proprietà privata

Alla presente domanda si allega la documentazione, costituita da ⁽³⁾:

- ☐ fotocopia documento d'identità;
- ☐ n. 4 copie planimetria, quotata, con indicazione della chilometrica stradale, del lato in cui si desidera installare il cartello, distanze dalla segnaletica stradale, da cartelli pubblicitari eventualmente esistenti e da accessi e diramazioni;
- ☐ n. 4 copie fotomontaggio dell'impianto da installare;
- ☐ n. 4 copie bozzetti a colori, con indicazione delle dimensioni, del numero delle facce, se è o meno luminoso e di ogni altra caratteristica;
- ☐ dichiarazione di stabilità ai sensi della Legge 04/01/1968 n° 15.
- ☐ ricevuta versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo (vedere allegato 1).

Con la presentazione della presente domanda, il richiedente s'impegna a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento, nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

Con la sottoscrizione della presente acconsento inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 31/12/96 n. 675 e ss.mm.

Data.....

Firma.....

⁽¹⁾ nome e cognome

⁽²⁾ proprietario, legale rappresentante, altro titolo

⁽³⁾ barrare la casella interessata

ISTANZA PUBBLICITA' TEMPORANEA

Al Dirigente del Settore LL.PP.
della Provincia di Biella

Il sottoscritto ⁽¹⁾.....
nato a il
residenza e/o recapito
via.....
codice fiscale o partita IVA.....telefono.....
nella qualità di ⁽²⁾.....
della Ditta.....con sede a

CHIEDE l'autorizzazione di poter installare:.....
.....
.....

Tali installazioni sono previste lungo la strada provinciale n°.....
al Km....., nel comune di.....
in via/piazza.....

La realizzazione delle opere di cui sopra necessita dell'occupazione di ⁽³⁾:

☐ suolo pubblico (demanio stradale) ☐ proprietà privata

Alla presente domanda si allega la documentazione, costituita da ⁽³⁾:

- ☐ fotocopia documento d'identità;
- ☐ n. 4 copie planimetria, quotata, con indicazione della chilometrica stradale, del lato in cui si desidera installare il cartello, distanze dalla segnaletica stradale, da cartelli pubblicitari eventualmente esistenti e da accessi e diramazioni;
- ☐ n. 4 copie fotomontaggio dell'impianto da installare;
- ☐ n. 4 copie bozzetti a colori, con indicazione delle dimensioni, del numero delle facce, se è o meno luminoso e di ogni altra caratteristica;
- ☐ dichiarazione di stabilità ai sensi della Legge 04/01/1968 n° 15;
- ☐ ricevuta versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo (vedere allegato 1);
- ☐ ricevuta versamento corrispettivo di € 50,00.

Con la presentazione della presente domanda, il richiedente s'impegna a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento, nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

Con la sottoscrizione della presente acconsento inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 31/12/96 n. 675 e ss.mm.

Data.....

Firma.....

⁽¹⁾ nome e cognome

⁽²⁾ proprietario, legale rappresentante, altro titolo

⁽³⁾ barrare la casella interessata

Modulo valido solo
per le manifestazioni sportive *motoristiche*
(auto e moto) a carattere competitivo
da presentare almeno 30 gg. prima
della data prevista per la gara.

Marca
da
bollo
€ 14,62

MODELLO DI ISTANZA PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA
GARA AUTOMOBILISTICA E DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO O DI
LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
(redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Alla PROVINCIA DI BIELLA
Settore LL.PP.
Ufficio Concessioni
Via Quintino Sella, 12
13900 BIELLA

Alla PREFETTURA DI BIELLA
UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO
Via Repubblica, 26
13900 BIELLA

Alla QUESTURA DI BIELLA
Via S.Eusebio, 5/A
13900 BIELLA

Alla SEZIONE POLSTRADA
Via Tripoli, 2/A
13900 BIELLA

Ai COMUNI DI

.....
.....
.....
.....
.....

Oggetto: Gara automobilistica agonistica denominata “ _____ ”
indetta per il giorno _____.

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____)
il _____, residente a _____ (____) in via _____ n. _____, in qualità di Presidente della
Società _____, con sede legale a _____ (____)
in Via _____, tel.: _____ fax: _____, ai sensi degli artt. 9
e 6 del C.d.S.,

C H I E D E

il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento della competizione in oggetto indicata.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- La gara è denominata “ _____ ” e avrà luogo il giorno _____, con partenza alle ore _____ da _____ ed arrivo alle ore _____ a _____;

- interesserà i territori Comunali di _____

- e si svolgerà sul seguente percorso:

_____ **(indicare in modo chiaro e preciso le strade attraversate nell'ambito di ogni Comune e Frazione).**

- Il percorso si snoda per Km. _____ e comprende n. _____ prove speciali da svolgersi nel territorio della Provincia di _____ e più precisamente nel territorio dei Comuni di _____

_____;

- Comuni interessati dal solo trasferimento sono: _____

_____;

- Tale percorso verrà effettuato per _____ volte per un totale di Km. _____ e di totale di n. prove speciali _____;

- Qui di seguito viene descritto in modo dettagliato il percorso di gara completo nonché le prove speciali, le ubicazioni e gli orari di chiusura al traffico: _____

- si dichiara altresì che:

1. che la società sportiva di cui in premessa è affiliata a: _____;
2. che la manifestazione di cui in oggetto è regolarmente inserita nel programma annuale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'anno _____ oppure
(da compilare solo qualora la manifestazione non fosse inserita nel programma annuale ministeriale) si è provveduto a richiedere il nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data _____ a mezzo di (*) _____, precisando che il percorso dichiarato nella relativa richiesta coincide perfettamente con quanto descritto nella presente istanza;

3. il numero presuntivo dei partecipanti alla competizione sportiva è di _____ elementi;
la manifestazione di cui si tratta ha carattere:

- ☐ di velocità;
☐ di regolarità;

(barrare solo la casella che interessa).

4. alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo, sarà assicurato il regolare svolgimento della competizione con proprio personale specializzato appositamente incaricato.
5. sarà assicurata una costante assistenza sanitaria con presenza del servizio ambulanza e di personale medico in grado di intervenire in caso di necessità.
6. sarà garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e non saranno arrecati danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, loro pertinenze ed alla segnaletica.
7. al termine della corsa verranno rimossi tutti i cartelli affissi lungo il percorso di gara e sarà ripristinato il preesistente stato dei luoghi.
8. la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, con polizza n. _____ del _____ emessa dalla Società Assicuratrice _____.
Si assicura, altresì, che - qualora, il contratto di assicurazione preveda un'eventuale franchigia - verrà garantita la totale copertura di eventuali danni.

Eventualmente:

1. Si richiede inoltre l'ordinanza di sospensione del traffico per circolazione di veicoli, persone ed animali, con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata, dalle ore _____ alle ore _____, del seguente percorso di gara:

(art. 6 del D.L. 30.04.1992, n. 285, così come modificato dal D.L. 10.09.1993, n. 360).

Per eventuali chiarimenti o comunicazioni urgenti, si prega contattare:

il Sig. _____ Tel.: _____ Fax: _____
Sig. _____ Tel.: _____ Fax: _____
Cell. _____

Nota informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" nonché dell'art. 48, comma 2, del D.P.R. 445/2000:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data

_____ li _____

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

Ai sensi dell'art. 38, DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto ovvero - se inviata via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta – la stessa dovrà essere sottoscritta e inviata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Allegati:

- n. 1 copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità (*solo qualora la presente istanza venga presentata presso il ns. ufficio per posta, via fax o tramite un incaricato diverso dal sottoscrittore*);
- n. 1 marca da bollo da € 14,62 per l'autorizzazione di competenza Provinciale;
- programma della manifestazione con indicazione della velocità media e massima;
- tabella di marcia;
- il Regolamento di gara approvato dalla CSAI per gli autoveicoli;
- rappresentazione grafica dettagliata del percorso di gara (nome della strada, Comune e Frazione) allegando, ove possibile, planimetria generale del percorso riportante i confini dei Comuni interessati dalla gara;
- polizza di assicurazione della responsabilità civile (art. 3 L. 990/69 e s.m.i.) e a copertura di eventuali danni arrecati alla strade e loro pertinenze, in corso di validità.

(*) indicare la data nonché le modalità di presentazione dell'istanza precisando se ciò è avvenuto tramite: servizio postale, via fax, di persona o tramite incaricato.